



La Segreteria Nazionale

Prot. N. 138/SG/25

Roma, 6 maggio 2025

Oggetto: Mancata applicazione della sentenza Corte Cost. n. 4/2024 al personale della Polizia di Stato – richiesta di riesame

Al Signor Ministro dell'Interno
Prof. Matteo Piantedosi

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prof. Vittorio Pisani

Al Signor Direttore
Ufficio V - Relazioni Sindacali per la Polizia di Stato
V. Prof. Maria De Bartolomeis

LORO SEDI

Facciamo seguito alla comunicazione ministeriale prot. n. 7856 del 12 aprile 2025, trasmessa dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali della Polizia di Stato, con la quale si esclude l'applicabilità al personale della Polizia della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 4 dell'11 gennaio 2024, in materia di Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), riferita al triennio 1991–1993.

Questa Organizzazione Sindacale esprime formale disappunto per la posizione assunta dall'Amministrazione nella nota citata, ritenendola infondata sotto il profilo giuridico, contrattuale e costituzionale, oltre che lesiva dei diritti del personale della Polizia di Stato. Alla luce della gravità delle ricadute che tale orientamento arreca ai lavoratori del comparto Sicurezza, riteniamo doveroso rappresentare quanto segue.

La sentenza in oggetto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, nella parte in cui escludeva retroattivamente il diritto alle maggiorazioni della RIA, maturate nel triennio 1991–1993 da parte dei dipendenti pubblici. Il riconoscimento di tale diritto si fonda sulla violazione del principio di non retroattività sfavorevole della legge, di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, e sul principio di eguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Riteniamo pertanto errata e discriminatoria la tesi contenuta nella nota n. 7856/2025 secondo cui la sentenza riguarderebbe esclusivamente il personale del comparto Ministeri/Funzioni Centrali. Le seguenti considerazioni lo dimostrano:

1. Identità strutturale dell'istituto RIA nei comparti pubblici: Anche nel comparto Sicurezza, la RIA venne istituita con il DPR n. 150/1987 e regolata dal successivo DPR n. 147/1990, in analogia a quanto disposto per i Ministeri con il DPR n. 266/1987 e il DPR n. 44/1990. Entrambe le discipline contrattuali furono



La Segreteria Nazionale

prorogate fino al 31 dicembre 1993 con l'art. 7, comma 1, del D.L. 384/1992. Il personale della Polizia operava quindi, contrattualmente e funzionalmente, in regime identico a quello dei colleghi dell'amministrazione civile dello Stato.

2. Validità estensiva del principio affermato dalla Consulta: La Corte Costituzionale ha stabilito un principio generale secondo cui nessuna disposizione può privare retroattivamente un lavoratore pubblico di un beneficio economico legittimamente maturato. Questo principio, non circoscritto al comparto Ministeri, si applica a tutte le fattispecie in cui, come nel caso della Polizia di Stato, i lavoratori abbiano maturato anzianità nel triennio 1991–1993 che sarebbero state oggetto di incremento retributivo in base alle norme contrattuali prorogate.
3. Assenza di clausole limitative specifiche per il comparto Sicurezza: La sentenza ha colpito l'art. 51, comma 3, L. 388/2000 che aveva valore interpretativo generale. L'applicazione di tale norma incostituzionale ha avuto effetti anche sul comparto Sicurezza, il cui personale ha visto negato il diritto alla progressione RIA per le anzianità maturate oltre il 1990. Non esiste norma successiva che escluda il personale della Polizia dal beneficio ripristinato dalla pronuncia della Corte Costituzionale.
4. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Cost.: L'interpretazione oggi fornita dall'Amministrazione genera una sperequazione retributiva ingiustificata tra lavoratori pubblici che, in condizioni identiche per periodo e normativa applicabile, si vedono riconoscere o negare un diritto economico sulla base del comparto di appartenenza. Tale disuguaglianza risulta inaccettabile, soprattutto se si considera la funzione e i vincoli peculiari ai quali è sottoposto il personale della Polizia di Stato.

Alla luce di tali considerazioni, si chiede con forza il riesame immediato della posizione contenuta nella nota prot. 7856/2025 e l'adozione, in via interpretativa e ricostruttiva, di un atto che:

- ✓ riconosca che anche il personale della Polizia di Stato rientra tra i destinatari degli effetti della sentenza n. 4/2024;
- ✓ dia seguito al ricalcolo della RIA per le anzianità maturate nel triennio 1991–1993;
- ✓ preveda idonei atti contabili per il personale in servizio e in quiescenza, con riflessi su pensione e TFS.

Qualora la nostra posizione non venisse adeguatamente presa in considerazione, questa Organizzazione Sindacale si riserva di valutare ogni opportuna iniziativa a tutela del personale interessato.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Giuseppe Tiani